



Fascicolo 51118  
Titolario 01.09.11

Trasmissione via PEC / Email  
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Regione Abruzzo  
Rif. prot. n. 0321287/2023

protocollo@pec.comuneortona.ch.it

e, p.c. Comune di Ortona

dpc024@pec.regione.abruzzo.it  
dpc025@pec.regione.abruzzo.it  
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Regione Abruzzo

sede.centrale@pec.artaabruzzo.it  
dist.chieti@pec.artaabruzzo.it

ARTA Abruzzo

info@pec.asl2abruzzo.it

ASL02 Lanciano Vasto Chieti

ampliaspa@pec.it

Amplia Infrastructures SpA

alboretotravel@pec.it

Sigg. Alessandra Di Virgilio e Stefano Cieri

**OGGETTO: PAUR-** Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi Pavimental S.P.A. ora AMPLIA INFRASTRUCTURES S.P.A. C.da Tamarete - Zona Industriale nel Comune di Ortona (CH).  
**Codice Pratica 22/0315212.**

Con riferimento alla pratica in oggetto e alla convocazione della Conferenza di Servizi indetta con la nota regionale in indirizzo indicata, inviata con due pec del 26/07/2023, prot. nn.19671-19626, e rinviata il 28/08/2023 prot. n. 21056, visti gli atti in possesso dello scrivente Servizio, alla data del 29/08/2023, e richiamando i contenuti delle precedenti note, si rappresenta che questo Ente, facendo salva la disciplina di settore, non può procedere all'iscrizione della Società senza aver verificato che l'impianto sia stato realizzato nel rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di tutela del paesaggio, della normativa nazionale e comunitaria in materia ambientale. Per tali verifiche, comprensive di quelle riferite all'esercizio delle operazioni di recupero, la Legge concede 90 giorni alla Provincia; trascorso tale termine l'esercizio dell'attività può essere intrapreso. Tale ultima evenienza è però esclusa nel caso concreto, in quanto la comunicazione di cui all'art. 216 si colloca nell'ambito di una istanza di autorizzazione espressa.

Pertanto, ai sensi di quanto stabilito dal comma 7-bis, dell'art. 27-bis del Decreto in parola, in qualità di amministrazione competente, il Rappresentante di questo Ente in conferenza, non potrà far altro che ribadire le condizioni da verificare, così come elencate dalla lettera a) alla lettera h) nella precedente nota provinciale n. 23285 del 27/12/2022 che, per comodità, si riportano di seguito:

Dirigente: Ing. Nicola Pasquini  
Servizio- Ambiente  
P.O. Dott. Francesco Tarricone  
E-mail: [francesco.tarricone@provincia.chieti.it](mailto:francesco.tarricone@provincia.chieti.it)  
Istruttore: Avv. Sefora Placido  
Tel. 0871.408204 – 408211

**SETTORE 3**  
**Ambiente**  
Corso Marrucino 97- 66100 CHIETI  
C.F. 80000130692 – P.IVA 00312650690  
[www.provincia.chieti.it](http://www.provincia.chieti.it)  
PEC [protocollo@pec.provincia.chieti.it](mailto:protocollo@pec.provincia.chieti.it)

- a) la pronuncia del Comitato di Coordinamento Regionale per la VIA, relativa all'impatto potenziale sull'ambiente con l'analisi dei vari fattori di rischio, compreso quello relativo alla eventuale correlazione tra l'attività di recupero che si intende esercitare e i superamenti rilevati e comunicati;
- b) l'attestazione di regolarità urbanistica dell'impianto da parte dell'Autorità Competente in materia;
- c) l'attestazione della regolarità edilizia dell'impianto da parte dell'Autorità Competente in materia, anche riferita all'agibilità del medesimo;
- d) le autorizzazioni in materia di scarichi idrici da parte dell'Autorità Competente in materia;
- e) le autorizzazioni in materia di emissioni in atmosfera da parte dell'Autorità Competente in materia;
- f) l'attestazione della regolarità igienico-sanitaria da parte delle Autorità competenti in materia;
- g) la validazione dell'analisi di rischio presentata dalla Società che attesta la compatibilità dell'attività che si intende esercitare con lo stato di potenziale contaminazione comunicato dalla Società e che escluda rischi di aggravamento, tenuto conto che in casi di contaminazioni storiche ci si deve riferire a situazioni derivanti da attività pregresse rispetto a quella presente e non confonderla con fattispecie inquinanti cronologicamente remote;
- h) la preventiva valutazione di tipo ambientale-sanitario di cui all'art. 242-ter del D. Lgs. n. 152/2006 da parte delle Autorità competenti in materia, anche considerando quanto disposto dal comma 11 dell'art. 242 del medesimo Decreto.

Infatti, le integrazioni fornite dalla Ditta non possono sostituire i provvedimenti, delle diverse Autorità Competenti nelle varie materie, attestanti la regolarità dell'impianto nella sua interezza.

A ciò si aggiunge che:

- la Società ha elaborato un'ipotesi di evoluzione tecnica nell'ambito della disciplina stabilita da D.M. 05/02/1998 (presunta vestustà) che potrà trovare conforto, come arguibile, o nell'attestazione della regolarità igienico-sanitaria o nella preventiva valutazione di tipo ambientale-sanitario, oltre che nelle autorizzazioni richieste;
- l'analisi di rischio presentata dovrà essere almeno sottoposta alla procedura di validazione dell'Organo Tecnico deputato.

In assenza di tutti gli elementi sopra esposti è opportuno che la Conferenza dei Servizi stabilisca un cronoprogramma per la verifica delle condizioni necessarie al rilascio del titolo definitivo.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore  
(Ing. Nicola Pasquini)